

Informativa sulle disposizioni relative ai soggetti cosiddetti "fragili"

Napoli, 11/06/2020

All'attenzione del Dirigente Scolastico
II Circolo Didattico di Quarto
Via Crocillo, 154
80010 – Quarto (NA)

All'attenzione dei Lavoratori II Circolo Didattico
Quarto (NA)

Il DPCM 8 marzo 2020, all'articolo 3, comma 1, lettera b), reca quanto segue:

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

[...];

*b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o **affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita**, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);[...].*

L'art. 26 del Decreto Legislativo n. 18 del 17/03/2020, "Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato", reca quanto segue:

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comportamento.

2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

4. [...]

L'articolo 74 del Decreto n. 34 del 19/05/2020 ha modificato il comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/04/2020, nella seguente maniera:

[...] le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020".

In base alle disposizioni normative di cui sopra, il sottoscritto, in qualità di Medico Competente, chiarisce quanto segue:

Il DPCM dell'8 marzo 2020 all'art. 3 individua i soggetti cosiddetti "fragili", ovvero persone più suscettibili a contrarre l'infezione da Sars CoV-2 o che, nel caso di contagio, avrebbero una maggiore probabilità di sviluppare la Covid-19 in forma severa con possibile evoluzione sfavorevole. A questa categoria appartengono, leggendo attentamente il testo del Decreto, le persone anziane (successivamente identificate con età superiore ai 55 anni), gli immunodepressi, sia per condizioni congenite che acquisite, e i portatori di malattie croniche (qui l'elenco sarebbe troppo lungo, ma mi limito a segnalare le due condizioni morbose più diffuse: l'ipertensione arteriosa ed il diabete mellito tipo II).

Fino al 30/04/2020, chi rientrava in tale categoria, usufruiva del congedo per malattia, dietro presentazione di un certificato del proprio medico di medicina generale (MMG) attestante lo stato di "fragilità".

L'art. 26 del Decreto Legislativo n. 18 del 17/03/2020, invece, specifica che l'astensione dal lavoro per malattia è riconosciuta a tutti coloro che sono immunodepressi, sia per patologie congenite che acquisite, derivanti da terapie salvavita (tipo chemioterapia antineoplastica) o esiti di malattie tumorali (leucemie, linfomi, trapianti di midollo ecc.) e a coloro che usufruiscono dei benefici della Legge n. 104/1992, art. 3 sia comma 1 che comma 3. In questi casi, presentando idonea certificazione sanitaria e/o relativi decreti di invalidità rilasciati dalle Autorità competenti, il lavoratore ha diritto all'astensione dall'attività lavorativa in sede fino al 31/07/2020 (D.Lgs. n. 34 del 19/05/2020, art. 74), astensione equiparata ad un ricovero ospedaliero.

Il sottoscritto fa notare che la normativa non fa riferimento, nei decreti successivi a quelli dell'8 marzo, alle persone anziane e/o affette da patologie croniche per l'astensione dal lavoro in sede per malattia (cardiopatici, diabetici, ipertesi, epatopatici, persone affette da importanti patologie respiratorie come la BPCO ecc.). Un elenco di tali malattie lo si trova allegato alla presente informativa. Quindi, per chi ritiene di rientrare in una delle situazioni morbose elencate, il sottoscritto, dietro presentazione di certificato medico attestante il tipo di patologia di cui si è affetti, rilasciato dal proprio medico di base, farà la comunicazione di soggetto "fragile" al datore di lavoro (senza naturalmente specificarne le condizioni patologiche), che si impegnerà a tutelarne la salute da possibili contagi, tenendo in considerazione sia il tipo di attività svolta dal dipendente, che le direttive emanate dal comitato tecnico-scientifico. Il sottoscritto, ovviamente, supporterà il datore di lavoro consigliandone, per quanto di competenza, le misure di prevenzione da adottare.

Disponibile ad ogni ulteriore chiarimento si inviano cordiali saluti.

Il Medico Competente
Dott. ADAMO LUIGI
Medico - Chirurgo
Specialista in
Medicina del Lavoro

A scopo puramente indicativo, si riportano nella seguente tabella le patologie croniche e le condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore sensibilità al contagio.

TABELLA

malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite
diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30)
insufficienza renale/surrenale cronica
malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
tumori
malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari)
epatopatie croniche
patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici